



Regolamento per l'esame

Esame pratico

Nel processo di approvazione

Modifica del 14.06.2023 e del 01.08.2026



L'organo responsabile,

vista l'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) del 7 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2018) e l'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 30 aprile 2018

I

Il regolamento del 3 giugno 2020 concernente l'esame pratico è modificato come segue:

=> Modifiche valide dal 14.06.2023 contrassegnate in turchese.

=> Modifiche valide dal 01.08.2026 contrassegnate in giallo.



Indice

1.	Disposizioni generali	4
1.1.	Scopo dell'esame.....	4
1.2.	Persona del mestiere.....	4
1.3.	Organo responsabile	4
2.	Organizzazione.....	5
2.1.	Composizione della commissione per la garanzia della qualità	5
2.2.	Compiti della commissione GQ	5
2.3.	Ricusazione.....	6
2.4.	Svolgimento non pubblico / Vigilanza	6
3.	Pubblicazione, iscrizione, ammissione e costi	7
3.1.	Pubblicazione	7
3.2.	Iscrizione.....	7
3.3.	Ammissione	7
3.4.	Spese	8
4.	Svolgimento dell'esame finale	10
4.1.	Convocazione	10
4.2.	Ritiro.....	10
4.3.	Mancata ammissione ed esclusione.....	11
4.4.	Sorveglianza degli esami, periti	11
4.5.	Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note.....	12
5.	Esame finale.....	13
5.1.	Parti d'esame.....	13
5.2.	Requisiti per l'esame	14
6.	Valutazione e attribuzione delle note.....	15
6.1.	Disposizioni generali.....	15
6.2.	Valutazione.....	15
6.3.	Valore delle note	15
6.4.	Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato di persona del mestiere.....	15
6.5.	Ripetizione.....	16
7.	Attestato di persona del mestiere e procedura.....	17
7.1.	Attestato di persona del mestiere e pubblicazione.....	17
7.2.	Revoca dell'attestato di persona del mestiere.....	17
7.3.	Rimedi giuridici.....	17
8.	Copertura delle spese d'esame.....	18
8.1.	Indennità	18
8.2.	Spese d'esame	18
9.	Disposizioni finali	19
9.1.	Abrogazione del diritto previgente	19
9.2.	Disposizioni transitorie.....	19
9.3.	Entrata in vigore	19
10.	Emanazione	20



1. Disposizioni generali

1.1. Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame pratico è di stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per progettare, analizzare, costruire, modificare e controllare impianti elettrici secondo l'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)¹

1.2. Persona del mestiere

Chi supera l'esame pratico è riconosciuto persona del mestiere e ha l'autorizzazione ad installare secondo l'OIBT.

1.3. Organo responsabile

1.3.1.

L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
EIT.swiss.

1.3.2.

L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

¹ RS 734.27



2. Organizzazione

2.1. Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.1.1.

Tutti i compiti relativi all'esame pratico sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ).

La commissione GQ viene nominata per una durata di tre anni. È composta da:

- a) sei rappresentanti di EIT.swiss, nominati dal comitato di EIT.swiss;
- b) un rappresentante dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), designato dal suo direttore;
- c) un rappresentante della Gebäude Netzwerk Initiative (GNI), nominato dal comitato direttivo della GNI;
- d) un rappresentante della Interessengemeinschaft Weiterbildung Elektro (IG Elektro), nominato dal comitato direttivo della IG Elektro;
- e) un rappresentante di suissetec, nominato dal comitato direttivo di suissetec;
- f) un rappresentante dell'Associazione Svizzera delle Imprese di Consulenza Ingegneristica (suisse.ing), nominato dal consiglio direttivo di suisse.ing;
- g) un rappresentante dell'Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici (ASCE), nominato dal comitato centrale dell'ASCE.

2.1.2.

La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Quest'ultimo viene proposto da EIT.swiss e nominato dal suo comitato. **Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.**

2.2. Compiti della commissione GQ

2.2.1. La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- e) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- f) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- g) nomina per ogni esame una direzione composta da un responsabile degli esami (membro della CGQ) e da un segretario degli esami;
- h) tratta le domande e i ricorsi;
- i) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- j) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- k) definisce i criteri per il riconoscimento dei moduli, li verifica e decide in merito;
- l) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo e ne controlla lo svolgimento a campione;
- m) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- n) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato di persona del mestiere;



- o) delega l'organizzazione, l'esecuzione e la vigilanza dell'esame finale alla direzione d'esame;
- p) nomina una delegazione composta da almeno tre membri della commissione GQ che valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato di persona del mestiere;
- q) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.2.2.

La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segretaria.

2.3. Ricusazione

2.3.1.

- a) Il rappresentante dell'ESTI nella commissione GQ non partecipa all'esame finale né nella funzione di responsabile degli esami, né in quella di perito.
- b) Inoltre recede dall'incarico nelle decisioni della commissione GQ concernenti:
 - mancata ammissione all'esame;
 - l'esclusione dall'esame;
 - rifiuto dell'attestazione di persona del mestiere;
 - ritiro dell'attestazione di persona del mestiere.

2.3.2.

Il rappresentante della IG Elektro recede dall'incarico qualora svolga attività in relazione al punto 2.2.1 lett. I.

2.3.3.

In relazione all'esame pratico i seguenti rappresentanti recedono dall'incarico:

- a) il rappresentante della Gebäude Netzwerk Initiative (GNI); e
- b) il rappresentante di suissetec.

2.4. Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.4.1.

L'esame finale si svolge sotto la vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.4.2.

L'UFE riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.



3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione e costi

3.1. Pubblicazione

3.1.1.

L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.1.2.

La pubblicazione indica almeno:

- il periodo d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- **il progetto pratico;**
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2. Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)²;
- g) copia del rapporto dello stage (informazioni dettagliate sullo stage si trovano nelle direttive);
- h) **la descrizione del progetto pratico.**

3.3. Ammissione

3.3.1.

All'esame pratico viene ammesso chi:

- a) attesta un'esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dell'esecuzione di installazioni sotto la supervisione di una persona del mestiere; e
- b) possiede l'attestato professionale federale di capacità (AFC) di installatore elettricista e il diploma di una Scuola Universitaria Professionale (SUP) nella tecnica energetica/elettrotecnica (Bachelor o Master of Science SUP); o un diploma di una Scuola Specializzata Superiore (SSS) o un diploma equivalente; o
- c) possiede un attestato professionale federale di capacità in una professione affine a quella di installatore elettricista AFC o la maturità e un diploma di una scuola politecnica federale o un diploma SUP nella tecnica energetica/elettrotecnica (Bachelor o Master of Science SUP) o un diploma SSS o un diploma equivalente; o

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.



- d) possiede un diploma federale (esame professionale superiore, EPS) in una professione affine a quella di Esperto in installazioni e sicurezza; e
- e) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza; e
- f) ha effettuato lo stage ed è in possesso del relativo rapporto (v. direttive).

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.4.1 e dell'approvazione della descrizione del progetto pratico.

3.3.2.

In merito all'equivalenza della formazione estera e alle professioni affini a quella di installatore elettricista AFC decide l'Ispettorato analogamente all'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003³.

3.3.3.

Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Modulo 1: Sicurezza e Regole della tecnica

Modulo 2: Controllo installazione e sicurezza

Modulo 3: Perizia installazione e sicurezza

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.3.4.

La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4. Spese

3.4.1.

Il candidato versa la tassa d'esame entro 30 giorni previa conferma dell'ammissione e ricevimento della fattura. Il contributo alle spese per il materiale è compreso nella tassa d'esame.

3.4.2.

Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.4.3.

Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

³ RS 412.101



3.4.4.

La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.4.5.

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

Nel processo di approvazione



4. Svolgimento dell'esame finale

4.1. Convocazione

4.1.1.

L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni 2 anni.

4.1.2.

I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.1.3.

I candidati sono convocati almeno 50 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo e della data dell'esame finale;
- b) gli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- c) l'elenco dei periti.

4.1.4.

Le richieste di ricasazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 40 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2. Ritiro

4.2.1.

I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 90 giorni prima dell'inizio dell'esame finale.

4.2.2.

Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.2.3.

Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto al segretariato degli esami di EIT.swiss il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.



4.3. Mancata ammissione ed esclusione

4.3.1.

I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.3.2.

È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.3.3.

L'esclusione dall'esame finale deve essere disposta dalla delegazione della commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la delegazione della commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4. Sorveglianza degli esami, periti

4.4.1.

L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.4.2.

La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.4.3.

Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.4.4.

I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.



4.5. Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.5.1.

La delegazione della commissione GQ riunita al completo delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta l'UFE è invitata per tempo alla riunione.

4.5.2.

Alla riunione secondo cifra 4.5.1 non è richiesta la presenza fisica di tutti i partecipanti se:

- a) l'identità del partecipante sia inequivocabilmente verificabile,
- b) l'accesso ai documenti rilevanti sia garantita a tutti i partecipanti, e
- c) ci sia la possibilità di dibattito tra tutti i partecipanti (p.es. per telefono o videoconferenza).

4.5.3.

I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato di persona del mestiere.



5. Esame finale

5.1. Parti d'esame

5.1.1.

L'esame pratico comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Presentazione e colloquio professionale sul progetto pratico	orale	60 min.
2 Lavoro su un caso (norme/sicurezza)	orale/scritto/pratico PREP ¹⁾	60 min.
3 Misurazione/Elettrotecnica	pratico/orale/scritto	60 min.
4 Studio di un caso (con colloquio professionale)	orale / scritto / pratico PREP ¹⁾	60 min.
5 Analisi del progetto (con colloquio professionale)	orale / scritto / pratico PREP ¹⁾	60 min.
Totale		300 min.

¹⁾ PREP = Preparazione del lavoro per il colloquio professionale. Questa è visibile a partire da 7 giorni lavorativi prima del giorno dell'esame sulla piattaforma esami della formazione superiore di EIT.swiss.

Presentazione e colloquio professionale sul progetto pratico:

Con la pubblicazione dell'esame, EIT.swiss presenta diversi temi /compiti tra cui scegliere. I candidati selezionano almeno due di questi temi e li elaborano nell'ambito di un progetto pratico nel loro contesto professionale. In questo modo dimostrano di essere in grado di sviluppare autonomamente soluzioni pratiche e integrate nel campo dell'installazione e della sicurezza.

Come base per la parte d'esame, i candidati devono presentare insieme all'iscrizione una descrizione del progetto pratico secondo il modello fornito da EIT.swiss. La descrizione del progetto pratico non viene valutato, ma deve essere approvata dalla commissione GQ. I candidati presentano le proprie soluzioni e le difendono. In questa occasione vengono valutate le loro competenze professionali e la capacità di collegare i diversi temi, nonché la sicurezza nell'argomentazione.

Lavoro su un caso:

I candidati ricevono in anticipo (almeno 7 giorni lavorativi) uno o più casi descritti per iscritto. Hanno almeno 7 giorni lavorativi per prepararsi al colloquio professionale. Durante il colloquio professionale vengono esaminate l'analisi del problema, le possibili soluzioni, l'argomentazione e la capacità di mettere in relazione i vari aspetti. La parte d'esame si svolge oralmente, ma può includere elementi scritti e pratici.



Misurazione/Elettrotecnica:

I candidati ricevono una o più misurazioni da eseguire; in seguito, presentano e interpretano i risultati. Durante il colloquio professionale vengono esaminate l'analisi del problema, le possibili soluzioni, l'argomentazione e la capacità di mettere in relazione i vari aspetti e esaminato il rapporto relativo allo stage. Si tratta di un esame pratico, ma può includere elementi orali o scritti.

Stage (elemento della parte d'esame Misurazione/Elettrotecnica): Lo stage serve al trasferimento nella pratica delle conoscenze teoriche relative al controllo di impianti elettrici. Durante la preparazione all'esame pratico, i candidati imparano a conoscere i processi delle attività di controllo nella quotidianità. In questo modo si fanno un'idea delle competenze richieste per esercitare in futuro un'attività esigente e di responsabilità. I dettagli sono descritti nel capitolo "Stage".

Studio di un caso:

I candidati ricevono in anticipo (almeno 7 giorni lavorativi) uno o più casi descritti per iscritto. Hanno almeno 7 giorni lavorativi per prepararsi al colloquio professionale. Durante il colloquio professionale vengono valutate l'analisi dei problemi, le possibili soluzioni, l'argomentazione professionale e la capacità di collegare i diversi temi. Il colloquio professionale si svolge oralmente, ma può includere elementi scritti e pratici.

Analisi del progetto:

I candidati ricevono in anticipo (almeno 7 giorni lavorativi) documenti scritti relativi a uno o più progetti tecnici. Hanno almeno 7 giorni lavorativi per prepararsi al colloquio professionale. Durante il colloquio professionale vengono valutate la sicurezza nell'argomentazione, le competenze professionali e di collegamento ad altri temi. Il colloquio professionale pone l'accento sugli ambiti di approfondimento (installazione, sicurezza). Il colloquio professionale si svolge oralmente, ma può includere elementi scritti e pratici.

5.1.2.

Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2. Requisiti per l'esame

5.2.1.

La Commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.2.1 lett. a).

5.2.2.

La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.



6. Valutazione e attribuzione delle note

6.1. Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2. Valutazione

6.2.1.

Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.2.2.

La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.2.3.

La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3. Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4. Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato di persona del mestiere

6.4.1.

L'esame finale è superato se in ogni singola parte d'esame il candidato ottiene almeno un 4.0.

6.4.2.

L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.



6.4.3.

La delegazione della commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato di persona del mestiere.

6.4.4.

La delegazione della commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato di persona del mestiere.

6.5. Ripetizione

6.5.1.

Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.5.2.

La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.5.3.

Un progetto pratico già utilizzato in precedenza non può essere usato nuovamente.

6.5.4.

I candidati che non hanno superato l'esame possono ripeterlo al più presto dopo 6 mesi. Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.



7. Attestato di persona del mestiere e procedura

7.1. Attestato di persona del mestiere e pubblicazione

7.1.1.

Chi ha superato l'esame finale riceve l'attestato di persona del mestiere. Viene rilasciato dalla commissione GQ e firmato dal suo presidente e dal segretario.

7.1.2.

I nominativi dei titolari dell'attestato di persona del mestiere sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dalla commissione GQ. Questo registro può essere consultato da chiunque, fatta riserva delle disposizioni legislative in materia di protezione dati.

7.2. Revoca dell'attestato di persona del mestiere

7.2.1.

La commissione GQ può revocare un attestato di persona del mestiere conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.2.2.

Contro la decisione della commissione GQ può essere interposto ricorso dinanzi all'ESTI entro 30 giorni dalla notifica.

7.3. Rimedi giuridici

7.3.1.

Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato di persona del mestiere può essere inoltrato ricorso presso l'ESTI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2.

In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'ESTI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.



8. Copertura delle spese d'esame

8.1. Indennità

EIT.swiss fissa le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2. Spese d'esame

EIT.swiss stabilisce le tasse d'esame e si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame.



9. Disposizioni finali

9.1. Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 30 novembre 2018 sullo svolgimento dell'esame pratico secondo l'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) è abrogato.

9.2. Disposizioni transitorie

9.2.1.

Il primo esame ai sensi del presente regolamento si svolgerà al più presto a partire dal 2021.

9.2.2.

Gli esami pratici secondo il regolamento del 14 dicembre 2009 sullo svolgimento dell'esame pratico secondo l'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) si svolgeranno fino alla fine del 2022.

9.2.3.

I ripetenti in base al regolamento previgente del 14 dicembre 2009 sullo svolgimento dell'esame pratico secondo l'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro la fine del 2024.

9.3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della commissione GQ. In precedenza sarà notificato a EIT.swiss e all'UFE.



10. Emanazione

Zurigo, 3 giugno 2020

Commissione per la garanzia della qualità EIT.swiss

Il presidente:

Il segretario:

Markus Ehrenberg

André Sollberger

Per l'organo responsabile EIT.swiss

Il presidente:

Il direttore:

Michael Tschirky

Simon Hämmerli



II

Disposizioni transitorie relative alla modifica dal 1° agosto 2026

¹ I ripetenti vengono, di norma, esaminati secondo le disposizioni di questa modifica.

Nel processo di approvazione



III

Questa modifica entra in vigore il 1° agosto 2026

Commissione per la garanzia della qualità EIT.swiss

Robert Kramer
Il presidente

André Sollberger
Il segretario

Per l'organo responsabile EIT.swiss

Thomas Keller
Il presidente

Simon Hämmerli
Il direttore